

MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 2 agosto 1999, n. 278

Regolamento recante norme concernenti l'istituzione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa, ai sensi dell'art.16 della legge 13/5/99, n.133.

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernenti la disciplina delle attività di gioco, ed in particolare l'articolo 1 che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio di giochi di abilità e di concorsi pronostici per i quali corrisponda una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133 il quale stabilisce che il Ministro delle finanze può disporre, anche in via temporanea, l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e dalle competizioni organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte dei soggetti cui è affidata in concessione l'accettazione delle scommesse ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana regolamenti a norma dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalità e i tempi di gioco, la corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo, ivi compresi quelli da destinare agli organizzatori delle competizioni; e stabilisce altresì, per le medesime scommesse a totalizzatore, che il Ministro delle finanze può prevederne l'accettazione anche da parte dei gestori e dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto, purché utilizzino una rete di ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, concernente il regolamento recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto del Ministro delle finanze, 2 giugno 1998, n. 174, concernente il regolamento recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal CONI, da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Considerata l'opportunità di incrementare le entrate erariali attraverso l'introduzione di nuove scommesse, a totalizzatore e a quota fissa, riservate all'accettazione in agenzia, diverse da quelle sulle corse dei cavalli e sulle competizioni sportive organizzate dal CONI, nonché di una nuova scommessa a totalizzatore, da accettarsi in ricevitorie collegate ad un sistema di automazione in tempo reale, anch'essa relativa a competizioni sportive diverse (gare automobilistiche del Campionato Mondiale di Formula Uno) da quelle ippiche e da quelle organizzate dal CONI;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera b), .2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1988, n. 288;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi

nell'adunanza del 5 luglio 1999;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 312319 del 15 luglio 1999;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa

1. E' autorizzata l'accettazione di nuove scommesse a totalizzatore e a quota fissa relative ad eventi sportivi diversi da quelli previsti dai regolamenti emanati con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

2. per tali scommesse il Ministero delle finanze gestisce il totalizzatore nazionale, attraverso un sistema automatizzato in tempo reale per il controllo di tutte le operazioni di gioco, ivi comprese le scommesse a quota fissa, nell'ambito delle disposizioni previste al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, potendo, a tal fine, avvalersi delle strutture e degli strumenti utilizzati per le scommesse ippiche e per quelle relative alle competizioni sportive organizzate dal CONI.

Art. 2.

Concessionari abilitati

1. L'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 è consentita ai concessionari per l'accettazione, in locali allo scopo dedicati, delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dal decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174. Il Ministero delle finanze può attribuire, nel rispetto della normativa comunitaria e ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni a soggetti diversi da quelli menzionati nel periodo precedente previo avviso pubblico contenente le modalità di presentazione

Art. 5.

Programma di accettazione delle scommesse

1. Sulla base dell'elenco delle discipline riguardanti le scommesse di cui all'articolo 2 il concessionario autorizzato redige ed espone al pubblico, nei luoghi di raccolta del gioco, il programma di accettazione contenente le singole condizioni delle scommesse. I concessionari autorizzati pubblicano settimanalmente su almeno tre quotidiani sportivi a diffusione nazionale le notizie utili per l'effettuazione delle scommesse.

2. Tutta l'attività sportiva è riferita all'orario ufficiale in vigore su tutto il territorio nazionale, al quale sono sincronizzati i sistemi automatizzati impiegati per la gestione delle scommesse e per le edizioni di informazioni di ad esse connesse. La data e l'ora di emissione delle ricevute delle scommesse e dei documenti sono stampigliati sugli stessi con riferimento all'orario ufficiale.

3. L'acclaramento dei risultati riguardanti gli eventi oggetto di scommesse è responsabilità dei concessionari abilitati all'accettazione delle stesse sulla base di referti arbitrali.

Art. 6.

Rimborsi non richiesti e vincite non riscosse

1. I rimborsi non richiesti e le vincite non riscosse entro i termini stabiliti sono acquisiti dall'erario

Art. 7.

delle domande, da inviarsi anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

2. L'elenco delle discipline sportive riguardanti le scommesse i cui all'articolo 1 è emanato, previa, ove occorra, direttiva del Ministro, con decreto dirigenziale con riferimento esclusivo ad avvenimenti di primario rilievo nazionale e internazionale. Con lo stesso decreto dirigenziale sono indicate le discipline e gli avvenimenti per i quali è consentita solamente la scommessa a totalizzatore.

Art. 3.

Esercizio delle scommesse

1. Per l'esercizio delle scommesse di cui all'articolo 1, i concessionari abilitati applicano le disposizioni del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174 e, in particolare, in quanto compatibili, quelle di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 e 37.

Art. 4.

Revoca delle autorizzazioni

1. Il Ministero delle finanze revoca l'autorizzazione all'esercizio delle scommesse di cui all'art. 1 nei casi in cui concessionari abilitati abbiano compiuto violazioni passibili di provvedimenti di decadenza e revoca delle concessioni ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, e dell'articolo 3 del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1999, n. 174, nonché nei casi in cui essi commettano gravi violazioni delle disposizioni contenute negli articoli del Capo I del presente regolamento

Attribuzione di aggio

1. Ai concessionari abilitati viene corrisposto per l'accettazione delle scommesse di cui all'articolo 1 lo stesso aggio previsto dalle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.

2. L'aggio ai concessionari abilitati varierà al variare di quello previsto nelle convenzioni indicate al comma 1, salvo il diritto di recesso da parte dei concessionari

Art. 8.

Accettazione delle scommesse

1. I concessionari abilitati presentano, anche in via telematica, per l'accettazione delle scommesse di cui all'art. 1, la dichiarazione di inizio attività, redatta su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale recante l'indicazione dell'ufficio cui indirizzare la dichiarazione

Art. 9.

Soluzione delle controversie

1. La soluzione delle controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte in sede di interpretazione e di esecuzione del Capo I del presente regolamento e delle scommesse dallo stesso disciplinate, è disciplinata secondo le modalità e mediante gli organi di cui all'articolo 38 del regolamento del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 174.